

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE
- POSTE E TELECOMUNICAZIONI

23.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 GIUGNO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARZOTTO CAOTORTA

INDICE		PAG.
	PAG.	
Sostituzioni	256	CASALINO 264
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		FEDERICO 265, 267
BOCCHI ed altri: Modificazioni agli articoli 3 e 4 della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente la durata in carica dei componenti i comitati centrale e provinciale degli albi degli autotrasportatori per conto terzi (1155)	256	FIORI GIOVANNINO 261
PRESIDENTE	256, 257	FORMICA, Ministro per i trasporti 259, 260 261, 265, 266, 267
BERNARDI GUIDO, Relatore	257	LA ROCCA, Relatore 263, 264, 265, 267
BOCCHI	257	PARLATO 264, 266
FORMICA, Ministro per i trasporti	256	PANI 259, 267
Votazione segreta	258	Votazione segreta 268
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):
MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Legge-quadro per i trasporti locali e Fondo nazionale trasporti (228);		Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio medico (CIRM) (1292) 268
BOCCHI ed altri: Principi fondamentali per la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali di competenza regionale. Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti (528) .	258	PRESIDENTE 268, 269, 270, 271, 272
PRESIDENTE	258, 260, 261, 265, 266, 267	BAGHINO 268, 269, 270, 271
BAGHINO	261	BOCCHI 269, 270, 271
BOCCHI	260, 264, 265, 266	NONNE, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile 269, 271
.	260, 265	PANI 270, 271
		PARLATO 271
		PICANO, Relatore 271
		Votazione segreta 272
		Proposta di legge (Rinvio della discussione):
		MAROLI ed altri: Modifiche alla legge 22 marzo 1967, n. 161, concernente istituzione del Fondo di assistenza sociale per i lavoratori portuali (1157) 272
		PRESIDENTE 272

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1980

La seduta comincia alle 10,20.

OTTAVIANO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato La Rocca sostituisce per l'odierna seduta il deputato Leone, ai sensi dell'articolo 19, terzo comma, del Regolamento.

Seguito della discussione della proposta di legge Bocchi ed altri: Modificazioni agli articoli 3 e 4 della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente la durata in carica dei componenti i comitati centrale e provinciale degli albi degli autotrasportatori per conto terzi (1155).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bocchi ed altri: « Modificazioni agli articoli 3 e 4 della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente la durata in carica dei componenti i comitati centrale e provinciale degli albi degli autotrasportatori per conto terzi ».

Data l'assenza del relatore Bernardi Guido, lo sostituirò io stesso.

Comunico che sulla proposta di legge n. 1155, dopo l'acquisizione del parere della I Commissione affari costituzionali nella seduta di ieri, la IV Commissione giustizia ha espresso oggi il proprio parere, suggerendo una migliore formulazione dell'articolo aggiuntivo 2-bis del seguente tenore:

« Il termine del 31 gennaio 1980 per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni sostitutive, rispettivamente, delle licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio e delle autorizzazioni per l'autotrasporto per conto terzi, di cui ai commi terzo e quarto del paragrafo 4° degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783,

esecutivi dell'articolo 62, comma quinto, della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificato dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 145, è prorogato al 31 dicembre 1981 ».

FORMICA, *Ministro dei trasporti*. Ritengo che l'articolo 3 del progetto di legge (l'attuale articolo 2-bis) dovrebbe essere soppresso in quanto, nel frattempo, il 12 giugno scorso è pervenuto un parere del Consiglio di Stato con il quale si dava facoltà al Governo, e precisamente al ministro dei trasporti, di poter utilizzare la proroga del termine nonché la potestà regolamentare contenuta nell'articolo 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni. Inoltre, faccio presente che con il parere favorevole del Consiglio di Stato è stato approntato un decreto presidenziale attualmente in discussione presso il Consiglio dei ministri. E anche per questa ragione che l'articolo 3 della proposta di legge non ha più motivo di essere mantenuto.

Per quanto riguarda, invece, l'articolo 4 (che nella stesura definitiva dovrà diventare articolo 3) proporrei, come aggiunta tecnica, le seguenti parole: « delle relative norme di esecuzione ».

PRESIDENTE. Ritengo che dal punto di vista formale l'osservazione fatta dal ministro Formica sia ineccepibile, considerato appunto che ci troviamo di fronte ad un decreto presidenziale in via di emanazione.

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché ai primi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« I componenti del comitato centrale durano in carica 5 anni e possono essere confermati per una sola volta ».

(*E approvato*).

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« I componenti del comitato provinciale sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti; quelli di cui alle lettere c), d), e), f) e g) durano in carica 5 anni e possono essere confermati per una sola volta ».

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Il termine del 31 dicembre 1980 per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni sostitutive, rispettivamente, delle licenze e delle autorizzazioni per l'autotrasporto di cose in conto proprio e per conto di terzi, rilasciate con effetto alla data del 31 ottobre 1977, fissato dal terzo e dal quarto comma del paragrafo quarto degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, in esecuzione dell'articolo 62 quinto comma della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificato dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 145, è prorogato al 31 dicembre 1981.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 3.

BOCCHI. Siamo favorevoli alla soppressione dell'articolo 3, proposta del Governo, in quanto già esiste un apposito decreto presidenziale che ha prorogato al 31 dicembre 1981 il termine per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni sostitutive, rispettivamente, delle licenze e delle autorizzazioni per l'autotrasporto di cose in conto proprio e per conto terzi.

Sottolineo inoltre l'opportunità che gli uffici del Ministero provvedano ad adeguare i singoli decreti ministeriali ai nuovi termini stabiliti.

BERNARDI GUIDO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 3, di cui il Governo ha chiesto la soppressione, favorevole il relatore.

(*E respinto*).

L'articolo 3 s'intende pertanto *soppresso*.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Fino al termine fissato per il rilascio delle autorizzazioni sostitutive, ai sensi del quinto comma dell'articolo 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298, il Ministro dei trasporti, tenuto conto delle esigenze del mercato, con particolare riguardo all'andamento della produzione e degli scambi e alla redditività delle imprese del settore determina, con proprio decreto, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e il Comitato centrale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, i quali devono esprimere il loro parere entro trenta giorni, il numero di nuove autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi da rilasciare per singoli veicoli a motore o per complessi e il riparto delle stesse per ciascuna provincia.

Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, provvede altresì a fissare i criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento: *Al primo comma, dopo le parole « della legge 6 giugno 1974, n. 298 », aggiungere le altre « e delle relative norme di esecuzione ».*

BERNARDI GUIDO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo all'articolo 4, favorevole il relatore.

(*E approvato*).

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1980

Pongo in votazione l'articolo 4, con la modifica testé apportata.

(E approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione del provvedimento, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge testé esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Bocchi ed altri: « Modificazioni agli articoli 3 e 4 della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente la durata in carica dei componenti i comitati centrale e provinciale degli albi degli autotrasportatori per conto terzi » (1155).

Presenti e votanti . . . 24

Maggioranza 13

Voti favorevoli . . . 24

Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Baghino, Baldassari, Bernardi Guido, Bocchi, Briccola, Casalino, Cominato Lucia, Contu, Faraguti, Federico, Fiori Giovannino, Gradi, Grippo, Lucchesi, Manfredini, Marzotto Caotorta, Pani, Parlato, Pernice, Pezzati, Picano, Russo Ferdinando, Tamburini, Vignola.

Seguito della discussione delle proposte di legge Marzotto Caotorta ed altri: Legge-quadro per i trasporti locali e Fondo nazionale trasporti (228); Bocchi ed altri: Principi fondamentali per la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali di competenza regionale. Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti (528).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Marzotto Caotorta ed altri: « Legge-quadro per i trasporti locali e Fondo nazionale trasporti »; Bocchi ed altri: « Principi fondamentali per la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali di competenza regionale. Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti ».

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta di ieri avevamo accantonato gli articoli 9 e 12, per farne oggi un più approfondito esame. Do pertanto lettura dell'articolo 9:

TITOLO II.

FONDO NAZIONALE PER IL RIPIANO DEI DISAVANZI DI ESERCIZIO.

ART. 9.

È istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi di cui al 1° comma dell'articolo 1.

Il fondo viene dotato per il 1981 di un importo pari a quello corrisposto a qualsiasi titolo per l'anno 1980 dalle regioni, dalle province e dai comuni, direttamente o indirettamente, in favore delle aziende di cui al primo comma e per le finalità ivi considerate.

Per il 1981 detto importo sarà maggiorato in relazione all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi negli anni successivi al 1975 e risultante dalla relazione generale sulla situazione economica del paese.

Per gli anni successivi detto importo sarà maggiorato in relazione all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi nell'anno precedente e risultante nella relazione generale sulla situazione economica del paese.

La legge finanziaria per il 1981 indicherà l'ammontare del fondo di cui al secondo comma, nonché il maggior onere derivante dall'applicazione del terzo e del quarto comma e la relativa copertura.

A partire dall'anno 1981 le erogazioni spettanti a ciascuna Regione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, sono ridotte di un importo pari a quello che ogni singola regione ha corrisposto agli effetti del secondo comma.

Agli effetti di quanto previsto dal secondo comma, gli enti locali dovranno evidenziare i loro interventi finanziari nella certificazione da produrre al Ministero dell'interno ai sensi della legge finanziaria 1979.

Le regioni comunicheranno al Ministero dei trasporti, entro il 31 ottobre 1980 l'importo degli stanziamenti previsti nei bilanci di previsione dell'anno finanziario 1980 per le finalità di cui al primo comma.

Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce i criteri di ripartizione del fondo tra le regioni comprese quelle a statuto speciale, sulla base della dimensione dei servizi effettuati e delle caratteristiche del territorio su cui i servizi stessi si svolgono, nonché del progressivo conseguimento delle condizioni economiche di bilancio delle aziende come previsto dall'articolo 6. Il Ministro dei trasporti provvede altresì alla effettiva corresponsione del fondo così ripartito alle regioni.

Le regioni a loro volta assegnano i rispettivi finanziamenti agli enti o alle aziende di trasporto con riferimento a quanto disposto dall'articolo 6.

Sarà sentito, altresì, il parere della Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sui programmi annuali di attuazione dei piani di risanamento tecnico-economico delle ferrovie in concessione previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297. Il parere sarà vincolante sulla utilizzazione dei capitoli di bilancio relativi agli interventi a favore delle ferrovie in concessione per le quali, ai sensi della stessa legge, sia intervenuta la delega alle Regioni di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il terzo comma, e premettere al quarto comma le parole: « Per l'anno 1981 e ».

Si prevede che il meccanismo di cui al quarto comma per gli anni successivi al 1981 venga anticipato anche a tale anno (sopprimendo nel contempo la disposizione di cui al terzo comma), per rispondere all'orientamento del Comitato ristretto che, cioè, l'aumento rifletta sempre la svalutazione, ma solo dell'anno precedente.

PANI. Senz'altro l'emendamento proposto risponde a criteri di maggiore razionalità, e per noi va benissimo; tuttavia, il terzo comma, prevedendo di prendere in considerazione l'incremento verificatosi dal 1975, costituiva una disposizione più vantaggiosa, mentre nel quarto comma, così come formulato dal Governo, il riferimento è solo all'incremento registratosi nell'anno precedente.

FORMICA, *Ministro dei trasporti*. Ma essendo aumentata l'inflazione anno per anno, dal 1975, abbiamo oggi un indice di inflazione che è certamente superiore a quello del 1975. Il problema è che, leggendo l'attuale terzo comma, si capirebbe che il riferimento, per il 1981, non è soltanto — come sarebbe giusto — all'indice

di aumento dei prezzi dell'anno precedente, ma addirittura alla cumolazione della differenza registratasi dal 1975 al 1980: il che significherebbe un aumento del fondo dell'80 per cento, corrispondente a cinque anni di svalutazione; questo era dunque, chiaramente, un errore.

Comunque, il valore medio dell'incremento dal 1975 al 1980 è sicuramente più basso di quello avutosi nel 1980.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere che l'ammontare delle somme erogate a questo titolo è aumentato, dal 1975 al 1980: nel 1978, sono stati dati 1262 miliardi, nel 1979 1400 miliardi e nel 1980 1675 miliardi; fino al 1980 la percentuale di aumento è stata del 10 per cento, e nel 1980 è stata addirittura del 19,70 per cento. Se dunque si esamina la media dell'aumento del quinquennio, si nota che è inferiore alla percentuale di aumento dell'ammontare finale.

Il riferimento al 1975, pertanto, non ha molto senso, e non se n'è mai discusso in sede di Comitato ristretto. Del resto, c'è convenienza a riferirsi all'indice di aumento dei prezzi del 1980, che è superiore del 20 per cento a quello registratosi nel 1979.

BOCCHI. Condivido la soluzione prospettata dall'emendamento governativo, ma riterrei opportuno non limitarsi a considerare solo l'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, perché vi potrebbero essere altre situazioni e condizioni di cui tener conto: per esempio il problema dei rapporti di lavoro. Sull'esercizio dei trasporti locali si riflette intanto l'incremento di inflazione generale, concernete l'aumento dei prezzi. Ma quest'ultimo, a sua volta, incide, con il meccanismo della scala mobile, sull'ammontare degli stipendi e dei salari. Quest'intrecciarsi di rapporti provoca il fatto che i costi aziendali di esercizio hanno un incremento maggiore di quello che è il semplice aumento dei prezzi, almeno in questo tipo di aziende di cui ci occupiamo, dove è notevole la percentuale di incidenza di stipendi e salari.

Pertanto, al quinto comma — opportunamente modificato in relazione alla soppressione del terzo comma — aggiungerei le parole: «facendo altresì conto della reale situazione di incremento dei costi di gestione delle aziende». Poiché è la legge finanziaria che poi lo stabilirà, lascerei aperta una possibilità di contrattazione tra regioni e Governo. Ricordo che proprio quest'anno, affrontando la questione dello aggiornamento dei contratti di lavoro, abbiamo dovuto coprire parte del 1978. A questo proposito dobbiamo tenere conto del fatto che il 50 per cento dell'onere per le linee *extra* urbane non è stato attribuito alla regione, in quanto sarebbe stato coperto con il fondo nazionale per il 1981.

Sono quindi d'accordo sulla soppressione del terzo comma. Nel quinto comma, che diventerebbe quarto, aggiungerei la formulazione che ho preannunciato.

FORMICA, Ministro dei trasporti. Soppresso il terzo comma, nel comma successivo potremmo aggiungere la parola «anche», cioè prevedendo che per gli anni successivi detto importo sarà maggiorato anche in relazione all'incremento della componente prezzi. Il quinto comma, che diventerebbe quarto, suonerebbe così: «La legge finanziaria per il 1981 indicherà lo ammontare del fondo di cui al secondo comma, nonché il maggiore onere derivante dall'applicazione del terzo comma e la relativa copertura». Ciò significa che per il 1981 e per gli anni successivi il fondo, fotografato al 1980, viene aumentato tenendo conto dell'incremento dei prezzi. La determinazione effettiva avviene anno per anno in sede di legge finanziaria.

BRICCOLA. A mio parere il riferimento dovrebbe essere fatto all'incremento dei costi di gestione, non all'incremento dei prezzi.

PRESIDENTE. Negli ultimi quattro anni si è andati dietro all'aumento dei costi di gestione delle aziende, ma ora Parlamento e Governo hanno fissato un incremento del dieci per cento, anche nel caso in cui la svalutazione sia superiore

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1980

a questa percentuale, per dare un certo contenimento alla spesa. Questo aumento è stato dell'11 per cento nel 1979, con una definizione globale di carattere politico. Quest'anno il riferimento è alla percentuale del 19,50 per cento. È giusto seguire l'incremento dei prezzi, che corrisponde alla svalutazione di fatto.

La proposta che faceva il Governo è suggestiva, ma non vorrei che il quarto comma diventasse contraddittorio rispetto al comma precedente. Prima affermiamo che l'incremento sarà valutato sulla base dell'aumento dei prezzi e poi stabiliamo che l'incremento stesso sarà stabilito in sede di legge finanziaria. Ma con quali criteri?

FORMICA, *Ministro dei trasporti*. Non diciamo che l'importo sarà maggiorato in misura pari all'incremento dei prezzi, ma in relazione a tale incremento. Non si tratta di un criterio vincolante, ma di un criterio che sarà valutato in sede di legge finanziaria.

FIORI GIOVANNINO. Sono d'accordo sul fatto che si debba ricercare un parametro di rivalutazione che sia certo e uguale per tutti. Con il vecchio sistema è stato preso come base il 1977 per una reintegrazione attraverso il calcolo dei disavanzi. In quell'anno molte aziende municipalizzate avevano criteri di gestione tali che il disavanzo si dilatò notevolmente. Negli anni successivi tali criteri di gestione furono modificati e i disavanzi diminuirono, ma l'incremento percentuale sulla base del disavanzo consolidato al 1977 continuò ad operare, cosicché si ebbe un contributo superiore al disavanzo reale. Tutto questo non si deve verificare in futuro.

FORMICA, *Ministro dei trasporti*. Il fondo è costituito sulla base della situazione fotografata al 1980; inoltre viene dato un aumento ogni anno calcolato sulla base di un parametro. La proposta era quella di prendere come parametro l'incremento dei prezzi, cioè il tasso di inflazione, stabilendo però come punto fermo che ogni anno in sede di definizione

della legge finanziaria viene apprezzato l'incremento che a tale fondo sarà dato attraverso la valutazione dell'incremento dei prezzi.

Quindi, il Governo propone di sopprimere il terzo comma e di aggiungere, allo inizio del quarto, le parole « Per il 1981 e ».

PRESIDENTE. Sempre al quarto comma, ritengo che, per maggiore precisione, sarà bene aggiungere, dopo la parola « maggiorato » l'altra « annualmente ». Presento pertanto il seguente emendamento all'emendamento del Governo:

Al quarto comma, aggiungere dopo la parola: « maggiorato » l'altra: « annualmente ».

BAGHINO. A me sembra che l'aggiunta di questo avverbio non sia corretta in quanto, nel caso in cui, per ipotesi, lo aumento dei prezzi sia uguale a zero, la maggiorazione dovrebbe essere attuata comunque, stando alla dizione proposta.

FORMICA, *Ministro dei trasporti*. La modifica proposta dal Governo mi pare corretta, ma propongo di sostituire la parola « maggiorato » con l'altra « modificato ».

Propongo, inoltre, al quinto comma, di aggiungere dopo « 1981 » le parole « e per gli anni successivi ».

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere il terzo comma.

Aggiungere, all'inizio del quarto comma, le parole: « Per il 1981 e »;

sostituire, al quarto comma, la parola: « maggiorato »; con le altre: « modificato annualmente ».

Aggiungere, al quinto comma, dopo la parola: « 1981 », le altre: « e per gli anni successivi »;

al quinto comma, sopprimere le parole: « e del 4° ».

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1980

Avendo il Governo recepito l'emendamento da me presentato, dichiaro di ritirarlo.

Pongo in votazione il primo emendamento del Governo, soppressivo del terzo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo aggiuntivo all'inizio del quarto comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo sostitutivo al quarto comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo aggiuntivo al quinto comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo soppressivo al quinto comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 che, dopo le modifiche testé apportate, risulta così formulato:

TITOLO II.

FONDO NAZIONALE PER IL RIPIANO DEI DISAVANZI DI ESERCIZIO.

ART. 9.

È istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi di cui al primo comma dell'articolo 1.

Il fondo viene dotato per il 1981 di un importo pari a quello corrisposto a qualsiasi titolo per l'anno 1980 dalle regioni, dalle province e dai comuni, direttamente o indirettamente, in favore delle aziende di cui al primo comma e per le finalità ivi considerate.

Per il 1981 e per gli anni successivi detto importo sarà modificato anche in re-

lazione all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi nell'anno precedente e risultante nella relazione generale sulla situazione economica del paese.

La legge finanziaria per il 1981 e per gli anni successivi indicherà l'ammontare del fondo di cui al secondo comma, nonché il maggior onere derivante dall'applicazione del terzo comma e la relativa copertura.

A partire dall'anno 1981 le erogazioni spettanti a ciascuna regione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, sono ridotte di un importo pari a quello che ogni singola regione ha corrisposto agli effetti del secondo comma.

Agli effetti di quanto previsto dal secondo comma, gli enti locali dovranno evidenziare i loro interventi finanziari nella certificazione da produrre al Ministero dell'interno ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (legge finanziaria).

Le regioni comunicheranno al Ministero dei trasporti, entro il 31 ottobre 1980, l'importo degli stanziamenti previsti nei bilanci di previsione dell'anno finanziario 1980 per le finalità di cui al primo comma.

Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce i criteri di ripartizione del fondo tra le regioni comprese quelle a statuto speciale, sulla base della dimensione dei servizi effettuati e delle caratteristiche del territorio su cui i servizi stessi si svolgono, nonché del progressivo conseguimento delle condizioni economiche di bilancio delle aziende come previsto dall'articolo 6. Il Ministro dei trasporti provvede altresì alla effettiva corresponsione del fondo così ripartito alle regioni.

Le regioni a loro volta assegnano i rispettivi finanziamenti agli enti o alle aziende di trasporto con riferimento a quanto disposto dall'articolo 6.

Sarà sentito, altresì, il parere della Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sui programmi annuali di attuazione dei piani di risanamento tecnico-economico delle ferrovie in concessione previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297. Il parere sarà vincolante sulla utilizzazione dei capitoli di bilancio relativi agli interventi a favore delle ferrovie in concessione per le quali, ai sensi della stessa legge, sia intervenuta la delega alle regioni di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 12 ieri accantonato:

ART. 12.

Le regioni, dopo aver quantificato, con il concorso degli enti locali interessati e sentite le rappresentanze delle imprese a gestione privata, il fabbisogno degli investimenti accertandone la congruenza con la politica di programmazione regionale, sottopongono al Ministero dei trasporti le corrispondenti richieste di finanziamento.

Il Ministro dei trasporti effettua la ripartizione del fondo alle regioni, d'intesa con la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, tenendo conto dalla densità di popolazione e dei flussi di traffico, nonché dei programmi di sviluppo e di assetto territoriale.

Le quote del fondo assegnate alle regioni devono essere utilizzate dalle stesse per la concessione agli enti o alle imprese di trasporto di contributi nella misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile. Le regioni possono aumentare tali quote con la destinazione di propri mezzi finanziari.

Per l'acquisto di materiale rotabile con caratteristiche unificate di cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, numero 493, le regioni concordano, in sede di commissione consultiva interregionale,

un programma globale di ripartizione, in modo da assicurare che il 40 per cento (50 per cento) almeno delle forniture sia riservato alle imprese industriali ubicate nei territori indicati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Le Regioni sono tenute a comunicare semestralmente al Ministero dei trasporti lo stato della spesa dei fondi concessi.

LA ROCCA, *Relatore*. Ricordo che sono stati sottoposti al vaglio della Commissione due testi e che su ambedue il Governo ha espresso parere favorevole. Il primo di tali testi diceva: « È fatto obbligo di riservare il 50 per cento delle forniture del materiale rotabile di cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, a favore delle imprese industriali ubicate nei territori indicati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ».

Furono fatte alcune osservazioni sul testo di questo articolo durante la riunione del gruppo informale di lavoro. In quella sede, emerse il problema relativo al coordinamento considerato che, con la precedente dizione dell'articolo, c'era il rischio che gli investimenti destinati alle aree meridionali potessero risultare non soddisfacenti. Inoltre, una situazione simile potrebbe creare anche una crisi del settore nel centro-nord.

Per tale motivo, è stato redatto un nuovo testo dell'articolo che, nella sostanza, propone di effettuare la ripartizione dei fondi nel momento stesso in cui essi vengono distribuiti in modo tale che il 40 o il 50 per cento delle commesse siano destinate alle aree meridionali.

In altre parole il problema è quello di garantire una ripartizione dei fondi e, nello stesso tempo, una autonomia di scelte da parte delle aziende sia pubbliche sia private che operano sul mercato allo scopo di trovare le soluzioni migliori. A questo punto, la mia preoccupazione è che si possa determinare una formulazione delle scelte a monte ed è proprio in questo senso che anche le aziende della

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1980

regione Lazio hanno formulato, a loro volta, delle perplessità.

BOCCHI. Ma la ripartizione dei fondi si riferisce alle riserve per il Mezzogiorno!

LA ROCCA, *Relatore*. A mio avviso, la quota dei fondi dovrà essere definita volta per volta.

CASALINO. Penso che la determinazione della quota dei fondi da destinare a questo settore, nel Mezzogiorno, debba essere adottata con legge. Tuttavia, proprio a questo proposito, ricordo ai commissari quanto è avvenuto dopo l'approvazione della legge del 1978 sul materiale rotabile. Infatti, in quella legge erano previsti dei fondi per il Mezzogiorno, ma fu appurato, successivamente, in convegni che si tennero sulla materia delle sub-forniture che gran parte delle somme stanziare per il Mezzogiorno erano « tornate » al nord.

Il problema è questo: vi sono nel Mezzogiorno poche industrie cui dobbiamo garantire almeno il 50 per cento delle forniture. È ovvio che nel contempo è necessario incoraggiare al massimo un trasferimento di industrie dal nord al sud per quanto riguarda le parti accessorie. Sempre a proposito di materiale rotabile, so per esperienza personale che vi sono centinaia di articoli, dalla rondella al bullone, che occorrerebbero alle industrie del Mezzogiorno e che bisogna invece andarsi a procurare a Milano o a Torino.

Se vogliamo favorire le regioni meridionali, ritengo essenziale stabilire per legge il minimo del 50 per cento per le imprese ivi ubicate. In sede ministeriale vi sarà poi un coordinamento tra le varie regioni.

PARLATO. Non comprendo innanzitutto perché nella nuova formulazione dell'articolo sia stata cancellata la dizione, dopo forniture, « e delle lavorazioni ad esse occorrenti », che sono parte essenziale delle forniture. Ciò significa sfavorire, sostanzialmente, il territorio oggetto del no-

stro intervento, cioè il meridione, e far fuggire da esso una importantissima aliquota di lavorazioni.

Per non penalizzare il Mezzogiorno riteniamo inoltre essenziale la percentuale del 50 per cento. Il problema di fondo è rendere effettiva e non formale tale riserva a favore delle regioni meridionali.

BOCCHI. Non riesco a comprendere le preoccupazioni del relatore e la modifica da lui proposta. L'articolo di cui stiamo discutendo ha una grande rilevanza politica e proprio per evitare di scrivere in una legge cose che poi non sono attuate, la volontà di dare al Mezzogiorno la possibilità di utilizzare le risorse che la legge stabilisce per le imprese meridionali deve essere perfettamente chiara.

Non comprendo poi perché il relatore torni a parlare di aziende. Si parla di un fondo che non è gestito dalle aziende, ma dalle regioni, cui dobbiamo dare la responsabilità politica, non quella aziendale, altrimenti veramente introdurremmo delle questioni e dei principi che vanificherebbero l'intento, che come gruppo comunista vogliamo sottolineare, di dare la possibilità al Mezzogiorno di sviluppare questo tipo di industria.

Per quanto riguarda il problema sollevato dall'onorevole Parlato, rifacendomi alla legge sul materiale rotabile e alle audizioni delle imprese costruttrici e delle regioni a suo tempo effettuate, inserire la dizione « e lavorazioni ad esse occorrenti » comporterebbe il rischio di motivare il non rispetto della percentuale del 50 per cento, in quanto alcune lavorazioni non sono fatte nel Mezzogiorno, né fattibili in breve tempo.

Insistiamo pertanto che il 50 per cento almeno delle forniture sia riservato alle imprese nel meridione. Ciò significa dare alle industrie che già esistono la possibilità di svilupparsi e di incentivare la loro produzione.

Ci dichiariamo pertanto favorevoli alla formulazione concordata in sede di Comitato ristretto e con i produttori e i sindacati.

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1980

LA ROCCA, *Relatore*. Ricordo all'onorevole Bocchi che il testo concordato è quello che è stato presentato come testo del relatore.

BOCCHI. No!

LA ROCCA, *Relatore*. Il testo dell'emendamento è successivo, e su di esso non è stato possibile, per ragioni di tempo, effettuare ricerche di consenso con le categorie interessate.

Mi sembra comunque che vi siano cose su cui siamo tutti d'accordo. Non credo l'onorevole Bocchi pensi ad una gestione diretta da parte delle regioni del fondo previsto dal provvedimento. Nell'articolo 12 è detto chiaramente che « le quote del fondo assegnate alle regioni devono essere utilizzate dalle stesse per la concessione agli enti e alle imprese di trasporto di contributi nella misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile ». Non è la regione che dà queste commesse: anzi, essa contribuisce al 75 per cento. Per quanto riguarda, poi, il problema dell'elaborazione, concordo con quanto qui detto in proposito.

FORMICA, *Ministro dei trasporti*. Ed io devo fare osservare che, in quel caso, la somma si riduce: se, infatti, l'impresa ha la sede sociale nel Sud, ma poi lavora nel Nord, l'importo va a detrazione della quota.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole La Rocca, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quarto comma con il seguente: « L'acquisto del materiale rotabile con caratteristiche unificate, di cui al terzo comma dell'articolo 11, deve essere riservato per il 40 (50) per cento alle imprese industriali ubicate nei territori indicati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Le regioni ogni anno concordano, all'atto della ripartizione del fondo, in sede di commissione consultiva interregionale, un programma di ripartizione dei fondi relativi all'acquisto di tale ma-

teriale a livello nazionale o regionale, tale da garantire la riserva del 40 (50) per cento di quei fondi ».

BRICCOLA. Sono sostanzialmente d'accordo sulle argomentazioni dell'onorevole Bocchi e del relatore, ma vorrei fare un rilievo. È vero che ci troviamo in una Commissione in cui, al di là delle diverse provenienze geografiche, si registra un vero entusiasmo, quando si tratta di incentivare il Sud: ma non mi sembra realistico, nel 1980, sostenere una ripartizione dei fondi al 50 per cento tra aree meridionali e settentrionali, considerando la situazione che si sta registrando nel Nord dove, tra l'altro, esiste solo una vocazione imprenditoriale. Non vorrei che, fra qualche anno, dovessimo prevedere una riserva all'80 per cento a favore del Nord!

Mentre, quindi, mi dichiaro nettamente contrario alla previsione di una riserva al 50 per cento, sono favorevole a quella del 40 per cento: ed anche a stento, perché si tratta ancora di una quota eccessiva, tenuto conto della potenzialità delle industrie meridionali e del tipo di lavoro.

FEDERICO. Pur apprezzando il lavoro compiuto dal Comitato ristretto su materia così delicata, devo riconoscere di non aver ben compreso i motivi per cui si è passati dal testo originario dell'articolo a quello che ci è attualmente sottoposto, e ciò tanto più perché tali motivi non sono stati qui illustrati. Insisto su questo punto in quanto abbiamo effettuato delle audizioni, per risolvere il problema in questione, ed in proposito ho visto anche un telegramma dell'ANCI. Certe modifiche che si vorrebbero apportare potrebbero costituire un vantaggio, ma forse anche uno svantaggio.

Benché sia ovviamente d'accordo sulla riserva al 50 per cento a favore del Sud, devo rilevare che il rimettere ad un accordo delle regioni, in sede di ripartizione, l'affidamento delle aliquote, con la predetta riserva, viene a creare un meccanismo più complicato, rispetto a quello in un primo tempo previsto. E sappiamo quali inconvenienti può provocare un meccani-

simo del genere: perché tutto si può scrivere, sulla carta, ma poi non esistono i sistemi che consentano concrete realizzazioni di ciò che si è deciso (e quanto ieri ci ha detto il ministro, ci fornisce utili elementi per una nostra prossima discussione su problemi relativi al materiale rotabile).

Chiedo dei chiarimenti sul nuovo testo anche perché noto che su di esso non si registra neppure l'accordo degli stessi membri del Comitato ristretto, il che mi fa supporre che vi sia qualche fondata perplessità su questo modo che si è scelto per assicurare la prevista riserva a favore del Sud. La mia richiesta è di capire meglio perché non vada bene la vecchia formulazione dell'articolo e quali siano le diverse ipotesi alle quali si dà luogo secondo l'interpretazione data dall'onorevole Bocchi e quella data dal relatore.

PARLATO. Propongo una breve sospensione per studiare una soluzione.

BOCCHI. Vorrei fare osservare all'onorevole Parlato che abbiamo già ampiamente discusso sulla questione e che è meglio arrivare subito ad un chiarimento, che del resto mi pare abbia già dato il relatore, dei motivi per i quali il testo cui faceva riferimento l'onorevole Federico è inattuabile. Ripeto ancora che questo fondo è gestito dalle regioni, che danno contributi alle aziende se queste rispecchiano i programmi di ristrutturazione, di contenimento dei costi di esercizio, eccetera. Le regioni in sede di commissione consultiva stabiliscono che almeno il 50 per cento dei contributi vada al Mezzogiorno.

FORMICA, *Ministro dei trasporti*. Vorrei isolare le varie questioni. Siamo tutti d'accordo sull'opportunità di stabilire la riserva sul materiale...

PRESIDENTE. Non su tutto il materiale, ma solo su quello con caratteristiche unificate. Il resto del materiale rotabile è fuori da questa riserva.

FORMICA, *Ministro dei trasporti*. Isolando le questioni, dobbiamo stabilire in primo luogo su quali forniture si determina la riserva, in secondo luogo l'entità della riserva (40 o 50 per cento) e infine il modo in cui avviene la ripartizione. Il ministro dei trasporti convoca la commissione, dinanzi alla quale discute la ripartizione. Se stabiliamo che la ripartizione va esercitata a livello di decisioni regionali, sicuramente questo 50 per cento sarà superato, perché le regioni meridionali andranno senz'altro oltre questa percentuale e le regioni del Nord o del Centro-Nord saranno comunque vincolate ad essa. Se invece la compensazione avviene a livello nazionale resterà solo il 50 per cento. La formulazione secondo cui ogni regione deve ripartire il 50 per cento favorisce il Sud, mentre la ripartizione del 50 per cento a livello nazionale non favorisce il Sud. Questo è il punto sul quale dobbiamo esprimerci.

PRESIDENTE. Il primo punto sul quale la Commissione è chiamata a decidere è sulla percentuale del 40 o del 50 per cento. Il relatore ed i colleghi, salvo poche eccezioni, si sono dichiarati favorevoli alla percentuale del 50 per cento. Vi è poi la questione — sulla quale non mi pare vi sia un accordo — se effettuare tale ripartizione una volta sola a livello nazionale al momento della ripartizione del fondo tra le regioni, come prevedeva il testo originario sottoposto al nostro esame.

Vi è una seconda proposta del relatore tendente a fare in modo che si discuta anno per anno se attuare la ripartizione a livello nazionale e regionale o solo a livello regionale. A quest'ultima ipotesi è stata sollevata un'eccezione riguardante le piccole regioni che, avendo pochissime vetture da acquistare, si troverebbero in difficoltà a ripartire questo 50 per cento. Rimarrebbe, perciò, l'altra ipotesi.

Per ciò che concerne la questione delle lavorazioni, è noto che il 50 per cento di un autobus viene oggi prodotto da fabbriche che esistono solo al nord.

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1980

PANI. Noi siamo per mantenere il testo con le correzioni formali concordate.

FEDERICO. L'onorevole ministro può esserci utile per definire meglio il concetto qui definito con la parola «almeno», nel senso di stabilire se la volontà del legislatore sia quella di permettere che le industrie del sud, partendo dal 50 per cento, possano arrivare anche al 70 o all'80. Si tratta di questione che, a mio avviso, va definita in termini molto precisi.

FORMICA, *Ministro dei trasporti*. Ritengo che se vogliamo dare efficacia alla parola «almeno», possiamo percorrere una sola via, quella, cioè, tendente a far sì che i fondi vengano ripartiti regione per regione e che ogni regione ne ripartisca almeno il 50 per cento. A tale proposito, alcuni — anche l'onorevole Bocchi, se non vado errato — hanno sollevato delle obiezioni, soprattutto per quanto riguarda le regioni con mezzi limitati. Tale obiezione potrebbe essere superata prevedendo che, ove si manifestasse una pratica impossibilità a ripartire tali fondi, la regione interessata possa chiedere una deroga al Ministero per la compensazione sull'anno successivo.

LA ROCCA, *Relatore*. Penso che al quarto comma dell'articolo 12, dopo le parole: «commissione consultiva interregionale» si debba apportare la seguente modifica: «un programma di ripartizione a livello nazionale e regionale dei fondi in modo da assicurare che almeno il 50 per cento delle forniture sia riservato alle imprese industriali ubicate nei territori indicati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218». Ritiro, pertanto, il mio precedente emendamento sostitutivo del quarto comma.

FEDERICO. È chiaro che la regione Campania, ad esempio, assegnerà l'80 per cento delle commesse alle industrie del sud, ma deve risultare altrettanto chiaro che la regione Lombardia non potrà dare

alle stesse solo il 20 per cento delle sue commesse!

PRESIDENTE. Attualmente l'acquisto di veicoli da parte delle regioni meridionali rappresenta solo il 20-30 per cento del totale nazionale e anche nell'ipotesi che il cento per cento delle commesse fosse assegnato all'industria del sud, non raggiungeremmo mai in questa parte dell'Italia il 50 per cento del totale dello acquisto di veicoli.

Il relatore La Rocca ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quarto comma dell'articolo 12 con il seguente:

«Per l'acquisto di materiale rotabile con caratteristiche unificate di cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, le regioni concordano, in sede di commissione consultiva interregionale, un programma di ripartizione a livello nazionale o regionale dei fondi di ripartizione, in modo da assicurare che almeno il 50 per cento delle forniture sia riservato alle imprese industriali ubicate nei territori indicati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218».

FORMICA, *Ministro dei trasporti*. Il Governo accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Il testo unificato delle proposte di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

A conclusione dell'esame del testo unificato delle proposte di legge n. 228 e n. 528, desidero sottolineare, a nome della Commissione, la soddisfazione per essere finalmente riusciti, dopo anni di fatica e di laboriosa discussione in tutte le sedi, politiche e tecniche, per cercare di dare una soluzione al vasto e grave problema del trasporto locale, a varare, con la più ampia collaborazione di tutti i gruppi politici, un provvedimento legislativo con il quale si dà l'avvio a quella riforma del trasporto pubblico locale auspicata dai lavoratori, dagli amministratori e da tutti i cittadini italiani.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge testé esaminate.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Marzotto Caotorta ed altri (228); Bocchi ed altri (528) *in un testo unificato e con il titolo: « Legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore »* (228-528).

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate, Baghino, Bernardi Guido, Bocchi, Briccola, Casalino, Cominato Lucia, Contu, Federico, Fiori Giovannino, Gradi, Lamorte, La Rocca, Lucchesi, Manfredini, Marzotto Caotorta, Morazzoni, Pani, Parlato, Pernice, Pezzati, Picano, Russo Ferdinando, Tamburini.

Seguito della discussione del disegno di legge: Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale Radio Medico (CIRM) (1292).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale Radio Medico (CIRM) ».

Come i colleghi ricordano, nella scorsa seduta è stata esaurita la discussione sulle linee generali.

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Il contributo annuo a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile a favore della Fondazione « Centro internazionale radio-medico CIRM », istituito con legge 31 marzo 1955, n. 209 e determinato nella misura di lire 100.000.000 con legge 24 ottobre 1975, n. 541, è elevato a lire 150 milioni a decorrere dal 1° gennaio 1980.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento: *Sostituire le parole: « è elevato a lire 150 milioni a decorrere dal 1° gennaio 1980 », con le parole: « è elevato a lire 250 milioni a decorrere dal 1° gennaio 1981 ».*

Ricordo che in Commissione vi era stato un auspicio di aumentare questo stanziamento.

BAGHINO. Ove approvassimo in linea di massima l'emendamento, questo dovrebbe essere trasmesso alla V Commissione bilancio per il parere.

PRESIDENTE. Certo.

BAGHINO. Quindi nella seduta odierna non potremo approvare il disegno di legge.

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1980

PRESIDENTE. Mi è stato comunicato ufficialmente che, appena l'emendamento sarà stato approvato in linea di massima dalla nostra Commissione, la V Commissione bilancio ci farà pervenire su di esso il parere.

BAGHINO. Se tutto questo è una finzione, si tratta di una procedura irregolare, perché la V Commissione bilancio avrebbe dovuto trasmettere un parere che contenesse l'indicazione di una correzione della cifra in questi termini, nonché l'indicazione della copertura.

NONNE, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile. Nella precedente seduta la Commissione ha auspicato che ci fosse un aumento dello stanziamento previsto dal disegno di legge in esame. Abbiamo presentato in sede di V Commissione bilancio l'emendamento tendente ad aumentare lo stanziamento stesso e ci è stato detto che esso doveva essere primariamente esaminato dalla Commissione di merito. Successivamente la V Commissione bilancio avrebbe espresso il parere.

L'emendamento è stato concordato con il dicastero del tesoro e con la V Commissione bilancio, in quanto poneva un problema di legge finanziaria. Infatti, secondo una prima formulazione, si concedeva una dotazione di 400 milioni di cui 150 per il 1980 ed i rimanenti 250 per il 1981. Poiché, però, ciò non assicurava la necessaria continuità, è stato concordato un emendamento nella forma ora sottoposta all'esame della Commissione.

BOCCHI. Debbo dire innanzitutto che l'esame di un provvedimento come quello al nostro esame avrebbe meritato maggiore tranquillità proprio per l'importanza che il Centro radio medico riveste. Per tale motivo sarebbe stato forse più opportuno che la relazione non si fosse limitata ad esprimere benemerienze generiche nei confronti del centro, ma avesse anche fornito un'accurata documentazione sulla strut-

tura dello stesso e ciò al fine di motivare l'esigenza di maggiori contributi. Ritengo che i maggiori oneri che il Centro in questione deve sostenere siano destinati alle attrezzature di tipo tecnologico. È per esigenza di maggior chiarezza che noi chiediamo che il Governo ci fornisca una dettagliata relazione sull'attività del Centro, sulla sua evoluzione, sui motivi per i quali vengono richiesti maggiori contributi.

Debbo anche sottolineare che ciò non condiziona il parere favorevole del gruppo comunista sul disegno di legge in esame: i problemi di ordine finanziario che esso pone ritengo che potranno essere superati in sede di legge finanziaria per il 1981.

PRESIDENTE. Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sull'emendamento del Governo all'articolo 1.

BAGHINO. Mi risulta che il Comitato pareri della V Commissione bilancio ha terminato i suoi lavori da circa un'ora e quindi non capisco come possa essersi pronunciato su un emendamento che è stato presentato solo poc'anzi.

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, io ho il dovere di dare comunicazione dei pareri pervenuti a questa Commissione non appena siano stati espressi e questo ho testé fatto. Non spetta a me indagare quando tali pareri siano stati effettivamente espressi.

NONNE, Sottosegretario di Stato per i trasporti. Nell'impegnarmi, a nome del Governo, a presentare quanto prima la relazione richiesta dal gruppo comunista, comunico che il Centro radio medico ha i seguenti addetti: un direttore amministrativo, due addetti di segreteria, due telescriventisti, tre marconisti, un addetto alle pulizie e tre medici di turno. C'è poi un rapporto con medici di chiara fama che prestano, a titolo gratuito, la loro opera nell'ambito del centro. Questo attualmente, per usare una brutta parola, vive di elemosina, nel senso che usufrui-

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1980

sce dei contributi di stati stranieri, di armatori italiani e stranieri e di associazioni varie.

L'esistenza del Centro radio medico è, ad avviso del Governo, di fondamentale importanza per l'Italia, in quanto esso è uno dei pochissimi centri che operino in campo internazionale.

BOCCHI. Se fosse possibile, vorrei che ci fosse presentato anche un bilancio del Centro in termini finanziari.

BAGHINO. Qualora si passasse all'esame degli articoli, comunico che non è mia intenzione rimanere presente in Commissione dato che dovrei votare contro il provvedimento pur nella consapevolezza che questo servizio CIRM sia importantissimo.

A parte la procedura seguita per la acquisizione del parere da parte della V Commissione bilancio, faccio notare che, a mio giudizio, dall'aumento di 150 milioni previsto dal 1° gennaio 1980 si debbono sottrarre 17 milioni di contributi per il porto di Brindisi. Tale fatto mi pare un'assurdità considerato anche che altri 30 milioni vengono decurtati in base ad un accordo italo-franco-monegasco sulla protezione del litorale mediterraneo. Tutto ciò risulta dall'esame del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Di tale problema si è già occupata la V Commissione bilancio.

BOCCHI. Ma questi oneri sono già previsti nella legge finanziaria!

BAGHINO. Se questo è vero allora la critica che ho testé fatto non ha più ragion d'essere.

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, il capitolo n. 6856 prevede già la copertura finanziaria per un contributo di 17 milioni per il Consorzio del porto di Brindisi, di 30 milioni in base ad un accordo italo-franco-monegasco sulla protezione del litorale mediterraneo e di 50 milioni per

l'aumento del contributo annuo a favore del Centro italiano radio medico.

BAGHINO. Questa assicurazione chiarisce il mio dubbio.

PANI. Comunque, onde superare l'obiezione avanzata dall'onorevole Baghino, potremmo anche approvare il disegno di legge al nostro esame senza apportarvi alcuna modifica, considerato il fatto che il Governo con un suo provvedimento potrà proporre un aumento annuale di 50 o 100 milioni, a seconda dei casi.

BAGHINO. Torno a ripetere che dopo i chiarimenti che mi sono stati forniti, la mia obiezione viene a cadere e data appunto l'importanza che riveste questo servizio CIRM sono disposto a votare favorevolmente. Tuttavia, deve rimanere ben chiaro che la procedura oggi seguita non dovrà assolutamente costituire un precedente perché rappresenta un *escamotage* irrispettoso nei nostri confronti. Infatti, la V Commissione bilancio, nell'esprimere parere favorevole, avrebbe potuto fornirci delle indicazioni o darci dei suggerimenti demandando alla nostra competenza primaria l'eventuale decisione sull'aumento del contributo.

Con questo metodo tutto è possibile. Poiché si presentano spesso emendamenti su cui è necessario chiedere il parere della I Commissione affari costituzionali e della V Commissione bilancio, dobbiamo assolutamente evitare che la loro approvazione in quelle sedi impedisca poi qualsiasi discussione in materia da parte nostra. Se qualcuno di noi, ad esempio il dispettoso Baghino, avesse voluto proporre un aumento del contributo per gli anni successivi e fosse riuscito a convincere gli altri, proprio nel dubbio che vi sia la copertura nella legge finanziaria, non sarebbe stato possibile accogliere tale proposta essendo già intervenuto il parere favorevole della V Commissione bilancio. Questi assurdi bisogna evitarli. Si tratta di un equivoco, perché si è ritenuto di tenere a parte un emendamento, anziché inserirlo nel parere.

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1980

PRESIDENTE. Faccio notare che la procedura è stata assolutamente regolare e ineccepibile.

PARLATO. Allora si sta esagerando!

BAGHINO. Non facciamo più dichiarazioni di questo genere, perché la procedura non è stata affatto ineccepibile.

NONNE, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Vorrei precisare all'onorevole Baghino e all'onorevole Pani che abbiamo fatto il tentativo, in Commissione bilancio, di formalizzare l'emendamento prevedendo uno stanziamento di 150 milioni per il 1980 e di 250 milioni per il 1981, per rientrare nella legge finanziaria. Ci è stato fatto allora notare che, trattandosi di una spesa corrente e non di investimento, non poteva essere adottata la procedura della legge finanziaria e si doveva mantenere il testo dell'articolo, essendo già prevista per il 1980 la copertura per i 50 milioni di aumento; l'aumento dello stanziamento per il 1981 sarebbe stato determinato nel bilancio di quell'anno del Ministero della marina mercantile.

PRESIDENTE. Ricordo che il parere della V Commissione bilancio era stato dato sul testo originario dell'articolo. Ricordo altresì che l'emendamento del Governo è stato approvato in linea di massima dalla Commissione e poi trasmesso alla V Commissione bilancio che ha fatto pervenire parere favorevole. Sottolineo che il Governo ha presentato questo emendamento accogliendo l'invito che era stato rivolto di aumentare il contributo a favore del CIRM. Il Governo provvederà a stanziare nel prossimo bilancio del Ministero della marina mercantile questa maggiore somma che oggi andiamo a decidere.

BOCCHI. Ma non possiamo decidere per il 1981 una spesa senza nel contempo prevedere la sua copertura.

PRESIDENTE. Questa procedura vale solo per le spese di investimento. Noi oggi stabiliamo uno stanziamento, ma non la copertura per il prossimo anno. Si tratta di una questione tecnica su cui è stato già deliberato nella sede competente, la V Commissione bilancio. È chiaro che se il prossimo anno non si troverà la copertura di questo stanziamento, esso non potrà essere effettuato.

PICANO, *Relatore*. Faccio notare che nel secondo comma dell'articolo 2 si dice che « il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo all'articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

Al maggior onere di lire 50.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1980 si provvederà mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per detto anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

PANI. Chiedo la verifica del numero legale.

Ho avanzato questa richiesta dal momento che, prima, abbiamo perso parec-

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1980

chio tempo nell'attesa dell'arrivo di molti colleghi, mentre adesso la maggioranza di essi non è più presente in aula ed io non me la sento di procedere nello svolgimento di un'attività legislativa tanto delicata ed importante senza che tutti i membri della Commissione siano presenti.

PRESIDENTE. Devo far osservare al collega Pani che la verifica del numero legale, a' sensi del Regolamento, può essere richiesta in Commissione soltanto da almeno tre deputati. Il quarto comma dell'articolo 46, infatti, recita: « La presidenza non è obbligata a verificare se la Assemblea o la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia stato richiesto rispettivamente da dieci o tre deputati e l'Assemblea o la Commissione sta per procedere ad una votazione per alzata di mano ».

Passiamo, pertanto, alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 1292.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 1292, esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio medico (CIRM) » (1292).

Presenti	24
Votanti	15
Astenuti	9
Maggioranza	8
Voti favorevoli	15
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate, Baghino, Bernardi Guido, Briccola, Contu, Federico, Fiori Giovannino, Grippo, Lamorte, Lucchesi, Marzotto Caotorta, Morazzoni, Parlato, Pezzati, Picano.

Si sono astenuti:

Baldassari, Bocchi, Casalino, Cominato Lucia, Gradi, Manfredini, Pani, Pernice, Tamburini.

Rinvio della discussione della proposta di legge Maroli ed altri: Modifiche alla legge 22 marzo 1967, n. 161, concernente istituzione del Fondo di assistenza sociale per i lavoratori portuali (1157).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Maroli, Di Corato, Ferrari Marte, Caldoro, Lucchesi e Tamburini: « Modifiche alla legge 22 marzo 1967, n. 161, concernente istituzione del fondo di assistenza sociale per i lavoratori portuali ».

Propongo che la discussione della proposta di legge sia rinviata a mercoledì della prossima settimana.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 13,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO